

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Secondo il **Comunicato n. 130** pubblicato sul sito del Ministero della Salute, si riporta all'attenzione di tutti i cittadini che le misure restrittive, imposte dal DPCM riportato nelle pagine successive, verranno estese sino alle festività Pasquali.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, afferma che durante la riunione del Comitato tecnico scientifico è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione.

Attendiamo pertanto nuove disposizioni per l'aggiornamento del presente Bollettino.

“Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione” lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

In data **28 marzo 2020** è stata firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal ministro della Salute, **una nuova ordinanza che regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.**

Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- **i motivi del viaggio**
- **l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario**
- **il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.**

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere

l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, **durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato.** L'Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obblighi per vettori e armatori

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla **misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa.** Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. **Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.**

Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L'ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

Nella serata del **28.03.2020** è stato presentato dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, **un nuovo DPCM** che ha lo scopo di stabilire **"misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare"**.

Il Governo ha stanziato 4.3 miliardi di euro per i Comuni da utilizzare in generi alimentari.

A questo provvedimento, si aggiunge un'ordinanza della Protezione Civile, firmata in data 29.03.2020:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato l'**ordinanza n. 658**, la quale va a stabilire una somma pari a 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.

Nella stessa, oltre a specificare il funzionamento del fondo (Art. 2), è presente un Allegato che evidenzia i contributi spettanti a ciascun Comune.

Articolo 2: Riparto risorse per solidarietà alimentare

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:

a) **una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);**

b) **una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.** I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) **il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600;** inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. **La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.**

2. Le risorse spettanti ai comuni delle **Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. **I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.** A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) **di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;**

b) **di generi alimentari o prodotti di prima necessità.**

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. **Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.**

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Nella giornata del **24.03.2020**, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, **ha approvato un decreto-legge** che introduce **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Riporta quanto segue:

Art. 1: Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. **Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19**, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, **possono essere adottate**, secondo quanto previsto dal presente decreto, **una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza** dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e **con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.**
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, **possono essere adottate**, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, **una o più tra le seguenti misure:**
 - a) **limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;**
 - b) **chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;**
 - c) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;**

- d) **applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;**
- e) **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;**
- f) **limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- g) **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;**
- h) **sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;**
- i) **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;**
- l) **sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;**
- m) **limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché' di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;**
- n) **limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;**
- o) **possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché' di trasporto pubblico locale;**
- p) **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;**
- q) **sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;**
- r) **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al**

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

- s) **limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;**
- t) **limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;**
- u) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;**
- v) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;**
- z) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;**
- aa) **limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;**
- bb) **specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);**
- cc) **limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;**
- dd) **obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;**
- ee) **adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;**
- ff) **predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;**

- gg) **previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
- hh) **eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.**
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2: Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. **I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.** Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. **Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.**

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. **I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.**

Art. 3: Misure urgenti di carattere regionale o infra regionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, **le regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, **esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.**
2. **I Sindaci non possono adottare**, a pena di inefficacia, **ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.**
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4: Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è **punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità**, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. **Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. **All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.**
5. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. **Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.** Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5: Disposizioni finali

1. **Sono abrogati:**
 - a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
 - b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. **Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**
3. **Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 6: Entrata in vigore

1. Il presente decreto è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

In data 25.03.2020, è stato emanato un accordo Governo-Sindacati che va a modificare l'elenco delle attività considerate "essenziali" e le cui imprese potranno quindi restare aperte.

L'accordo è stato raggiunto tra i ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

L' Art. 1 va a fare delle Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e riporta quanto segue:

1. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
 - b) le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
 - c) le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

² Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

IL NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AGGIORNATO AL 26.03.2020
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
 nato il ____/____/____ a _____ (____),
 residente in _____ (____), via _____,
 e domiciliato in _____ (____), via _____,
 identificato a mezzo _____ nr. _____
 rilasciato da _____ in data ____/____/____
 utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso
 di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da _____**
 (indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____** (indicare la Regione di partenza) e del **Presidente della Regione _____** (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____ (indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____
 _____ (lavoro presso ...,
 devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
 esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
 affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

 Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Ordinanza Regionali

- Regione Campania

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

1. **Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora** nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. **Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.**
2. **È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:**
 - **nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;**
 - **nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.**
3. **Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**
4. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito,** ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. **La trasgressione degli obblighi** di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l'uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all'atto dell'accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. **Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell'osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l'intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico,**

anche ai fini della segnalazione all'ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.

7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ulteriore inasprimento dei provvedimenti nella Regione Campania:

Le misure attuate entrano in vigore il 28.03.2020 e sono valide sino al 14 aprile 2020:

a) sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;

b) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

c) è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.

2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

- **Regione Molise**

Si riporta la seguente ordinanza con riferimento al territorio **del Comune di Cercemaggiore**, la quale adotta un 'ulteriore **misura di divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale, a decorrere dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 8 aprile 2020.**

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito dell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta, ubicata nel Comune di Cercemaggiore. 2. Sono demandate all'ASreM:

a. l'individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;

b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Stesse disposizioni sono presenti nel comune di Montenero di Bisaccia e Riccia, in provincia di Campobasso e Venafro e Pozzilli, in provincia di Isernia.

- **Regione Piemonte**

Nuova Ordinanza:

All'interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura sarà possibile a partire da lunedì 30 marzo la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20). Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte.

Parallelamente le cartolerie e gli altri esercizi commerciali, che da Decreto devono mantenere i locali chiusi al pubblico, potranno proseguire la vendita di questi prodotti di cancelleria per corrispondenza con consegna a domicilio, come già avvenuto fino ad oggi.

L'ordinanza prevede anche che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.

- **Regione Calabria**

È stata appena emanata, in data 30.03.2022, l'**ordinanza che dispone la 'chiusura' del Comune di Fabrizia (VV)**. Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Possono entrare nel territorio comunale gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.

Si ricorda che nella presente Regione sono state emanate in precedenza ulteriori ordinanze che prevedono la ‘chiusura’ dei seguenti comuni: **Comune di Melito Porto Salvo (RC), Comune di Bocchigliero (CS), Comune di Bocchigliero (CS), Serra San Bruno (VV), Montebello Jonico (RC), San Lucido (CS), Cutro (KR), Rogliano (CS) e Santo Stefano di Rogliano (CS).**

- **Regione Basilicata**

Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di Matera).

Fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al **territorio del Comune di Tricarico- esclusa l'isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania - e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola (Provincia di Matera), sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti:**

- a) divieto di allontanamento dall'area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell' allegata cartografia; da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- b) divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all'entrata in vigore della presente ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi di cui all' articolo I, comma I, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell'articolo I, comma I, letta) del DPCM 8 marzo 2020;

- **Regione Sicilia**

A decorrere dal 30 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Troina, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente;
- b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali.

Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante”.

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**

- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **30 Marzo 2020 alle ore 18.00**), sono i seguenti:

Globale

- 697.244 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 33.257 morti
- 203 Paesi o regioni

Cina

- 82.455 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 3.313 morti

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa [Italia](#), fonte Dashboard Who European Region, 30 marzo, ore 10)

- 393.285 casi confermati
- 23.966 morti

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Italia 101.739 casi, 11.591 morti *
- Spagna 78.797 casi, 6.528 morti
- Germania 57.298 casi, 455 morti
- Francia 39.642 casi, 2.602 morti
- Svizzera 14.274 casi, 257 morti
- (Regno Unito 19.526 casi, 1.228 morti)

***Fonte: Dipartimento Protezione Civile**

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 30 Marzo, ore 18)

- Stati Uniti 122.653 casi, 2.112 morti
- Canada 5.655 casi, 61 morti
- Messico 848 casi, 16 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 31 Marzo:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 31/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	11.883	1.324	11.917	25.124	10.885	7.199	43.208	114.640
Emilia Romagna	3.765	353	6.835	10.953	1.477	1.644	14.074	54.532
Veneto	1.680	356	5.814	7.850	828	477	9.155	106.238
Piemonte	3.174	452	4.456	8.082	365	854	9.301	27.658
Toscana	1.120	293	2.813	4.226	138	244	4.608	33.165
Marche	946	169	2.237	3.352	21	452	3.825	11.724
Liguria	1.153	179	1.176	2.508	480	428	3.416	10.376
Lazio	1.127	173	1.342	2.642	291	162	3.095	34.677
Campania	501	133	1.237	1.871	88	133	2.092	14.403
Trento	354	80	955	1.389	193	164	1.746	6.973
Puglia	609	105	940	1.654	39	110	1.803	14.073
Friuli V.G.	215	60	885	1.160	320	113	1.593	14.899
Sicilia	503	72	917	1.492	74	81	1.647	15.634
Abruzzo	335	73	783	1.191	95	115	1.401	8.758
Bolzano	249	62	831	1.142	153	76	1.371	11.275
Umbria	176	43	632	851	190	37	1.078	8.685
Sardegna	113	28	516	657	34	31	722	5.257
Calabria	132	17	457	606	17	36	659	9.327
Valle d'Aosta	91	26	435	552	20	56	628	1.582
Basilicata	37	17	162	216	3	7	226	2.043
Molise	29	8	80	117	18	9	144	1.049
TOTALE	28.192	4.023	45.420	77.635	15.729	12.428	105.792	506.968

ATTUALMENTE POSITIVI	77.635
TOTALE GUARITI	15.729
TOTALE DECEDUTI	12.428
CASI TOTALI	105.792

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 31 marzo 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Italia	101739	11591
Spagna	85195	7340
Germania	61913	583
Francia	44550	3024
Regno Unito	22141	1408
Belgio	11899	513
Olanda	11750	864
Austria	9618	108
Portogallo	6408	140
Norvegia	4226	26
Svezia	4028	146
Repubblica Ceca	3002	24
Irlanda	2910	54
Danimarca	2577	77
Polonia	2055	31
Lussemburgo	1988	22
Romania	1952	44
Finlandia	1313	13
Grecia	1212	43
Islanda	1086	2
Croazia	790	6
Slovenia	763	11
Estonia	715	3
Lituania	484	7
Ungheria	447	15
Lettonia	376	0
Bulgaria	359	8
Slovacchia	336	0
Cipro	230	7
Malta	156	0
Liechtenstein	64	0
Totale	386282	26110

Al 31 marzo 2020, 386 282 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (101 739), Spagna (85 195), Germania (61 913), Francia (44 550), Regno Unito (22 141), Belgio (11 899), Paesi Bassi (11 750), Austria (9 618), Portogallo (6 408), Norvegia (4 226), Svezia (4 028), Repubblica Ceca (3 002), Irlanda (2 910), Danimarca (2 577), Polonia (2 055), Lussemburgo (1 988), Romania (1 952), Finlandia

(1 313), Grecia (1 212), Islanda (1 086), Croazia (790), Slovenia (763), Estonia (715), Lituania (484), Ungheria (447), Lettonia (376), Bulgaria (359), Slovacchia (336), Cipro (230), Malta (156) e Liechtenstein (64).

Al 31 marzo 2020, 26 110 decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (11 591), Spagna (7 340), Francia (3 024), Regno Unito (1 408), Paesi Bassi (864) , Germania (583), Belgio (513), Svezia (146), Portogallo (140), Austria (108), Danimarca (77), Irlanda (54), Romania (44), Grecia (43), Polonia (31) , Norvegia (26), Repubblica Ceca (24), Lussemburgo (22), Ungheria (15), Finlandia (13), Slovenia (11), Bulgaria (8), Cipro (7), Lituania (7), Croazia (6), Estonia (3) e Islanda (2).

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) **L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**
- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che **l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.**

Valutazione del rischio secondo l'ECDC:

- a) Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone in Europa è attualmente considerato moderato per la popolazione generale, ma **alto per gli anziani e gli individui con malattie croniche**. Il rischio di malattia più lieve e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono elevati.
- b) Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri Paesi europei è **considerato molto elevato**.
- c) **Il rischio di insorgenza di una trasmissione diffusa in Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.**
- d) Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane **è elevato**.
- e) Oltre all'impatto sulla salute pubblica con esiti fatali sostanziali in gruppi ad alto rischio, i focolai di COVID-19 possono causare enormi perturbazioni economiche e sociali.

- **Covid-19, il nuovo documento dell'ISS sui DPI**

L'Istituto superiore di sanità ha pubblicato un aggiornamento del documento con le indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti. Le indicazioni in esso contenute sono state approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della Salute.

In particolare il documento indica quali sono i dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici o occhiali) nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 raccomandando l'uso delle mascherine con filtranti facciali (FFP2 e FFP3) in tutte le occasioni a rischio. L'ISS sottolinea anche che le indicazioni fornite devono trovare una declinazione a livello locale, tenendo conto anche dei contesti organizzativi ed assistenziali delle specifiche caratteristiche individuali di rischio degli operatori.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.